



COMUNE DI GIZZERIA

(Provincia di Catanzaro)

Tel. 0968.403045/403321 – Fax 0968.403749



ALLA CITTADINANZA

Prot. n. 4784

Gizzeria, 18.06.2024

ORDINANZA N. 44/2024

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 23-24 GIUGNO 2024

**IL SINDACO
FRANCESCO ARGENTO**

Premesso che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011, le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto, la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

Richiamato il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

Considerato che nei giorni 23 , 24 e 25giugno si terrà la tradizionale festa patronale di San Giovanni Battista;

Atteso che per tale evento si prevede l'affluenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente da tutti i Comuni della zona;

Rilevato che, dall'esperienza di eventi precedenti della stessa portata:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro potrebbe costituire un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare, ancor più se frammentati;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, potrebbe arrecare danno al decoro cittadino e costituire un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

Ritenuto opportuno, al fine di prevenire atti che possano ledere il decoro urbano nonché arrecare danni a cose ed offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma, provvedere a vietare la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro o materiali similari;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Richiamato l'art. 14-ter della Legge 30/03/2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" il quale prevede :

- l'obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare :

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: "Decreto Legge 06/07/2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che " ... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell' ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all' iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot.n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Valutata la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

In Gizzeria capoluogo dalle ore 18:00 del giorno 23 giugno 2024 e fino alle ore 01:00 del giorno 25 giugno 2024 è

- **vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;**
- **vietata** la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, se non consumate all'interno dell'esercizio stesso e depositate, al termine del consumo, negli appositi contenitori per rifiuti posizionati dentro il locale;
- **consentita** la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica

- o carta, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- **vietato**, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) nelle aree interessate dalla manifestazione (intero capoluogo)

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

Ai sensi dell'art.13 legge 24/11/1981, n. 689 è sempre possibile il sequestro amministrativo cautelare degli oggetti costituenti illecito e delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

DISPONE

1. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
2. di inviare copia della presente ordinanza alla Prefettura, alla Questura, agli organi di vigilanza: Polizia Municipale e Carabinieri;
3. Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
4. A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
F.to FRANCESCO ARGENTO